

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE N. 90/1948 – Anno 2011
Lavoro notturno degli adolescenti
(Settore industriale)**

Con riferimento all'applicazione della Convenzione n. 90/1948 nella legislazione nazionale e nella pratica e con particolare attenzione all'articolato della stessa, nonché alle variazioni intervenute nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto ad oggi, si rappresenta quanto segue.

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto e, per quanto attiene alla normativa generale vigente in tema di lavoro dei minori, si rinvia al rapporto relativo alla Convenzione n. 77/1946 .

Per quanto concerne, nello specifico, la tematica del lavoro notturno degli adolescenti si ribadisce che tale fattispecie è disciplinata dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, che all'articolo 15 prevede un divieto generale di lavoro notturno per i minori, fatte salve le eccezioni previste dal successivo articolo 17 della legge citata.

In particolare, è previsto che possano svolgere lavoro notturno: i bambini, limitatamente alle attività loro consentite (culturali, dello spettacolo, pubblicitarie, sportive) che devono concludersi entro le ore 24 e con diritto a riposo compensativo di almeno 14 ore consecutive; gli adolescenti con 16 anni compiuti, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, in casi di particolari difficoltà per l'azienda e, nel contempo, in mancanza di disponibilità di lavoratori adulti, purché siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane.

L'articolo 17 della legge n. 977/1967 prevede, inoltre, l'obbligo per il datore di lavoro di dare immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle condizioni di lavoro che "obbligherebbero" l'azienda ad utilizzare i giovani lavoratori, indicandone i nominativi, nonché il numero delle ore di lavoro svolte da questi ultimi.

In generale, in adempimento a quanto richiesto dalla Commissione di esperti si rinvia al Decreto legislativo n. 124/2004, relativo alla *Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro*.

RISPOSTA ALLA DOMANDA DIRETTA

Articolo 6 , paragrafo 1(a) ed (e) della Convenzione n. 90/1952

In relazione alla domanda posta dal Comitato di Esperti relativamente al problema se l'articolo 12 del Decreto legislativo n. 200/1937 fosse ancora in vigore, nonostante gli emendamenti apportati a tale disposizione normativa, si fa presente che la legislazione relativa alla tenuta dei libri paga e matricola non risulta più in vigore e si sottolinea che gli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro sono attualmente disciplinati dal Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Parte V del Formulario

Per quanto concerne la domanda del Comitato di Esperti relativa al numero dei minori che lavorano in condizioni di irregolarità, si rinvia alla Tabella della *Vigilanza del Lavoro Minorile* redatta dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Servizio Ispezione del Lavoro*, allegata al presente Rapporto e già citata e presente tra gli allegati nella Convenzione n. 77/1946.

ALLEGATI

- 1) **Legge 17 ottobre 1967, n. 977**, *Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*;
- 2) **Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124**, *Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30*;
- 3) **Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112**, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*;
- 4) **Legge 6 agosto 2008, n. 133**, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 agosto 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*;
- 5) **Tabella della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Servizio Ispezione del Lavoro, Vigilanza lavoro minorile – Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010**;
- 6) **Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto**